

TRIBUNALE DI MILANO
sezione I° civile

Il Giudice

letti gli atti del procedimento promosso da Molinero Domenico ai sensi dell'art. 3 l. n. 67/06 nei confronti del Comune di Venezia e vista la documentazione prodotta, a scioglimento della riserva che precede

OSSERVA

Con ricorso depositato in data 28/1/2009 Molinero Domenico chiedeva che fosse accertato che " *il ponte della Costituzione a Venezia (quarto ponte sul Canal Grande) discriminando la categoria dei disabili motori, discrimina l'esponente a cui per le denunciate carenze costruttive, non è consentito di accedere e fruire al pari delle persone non disabili Conseguentemente rimuovere gli effetti della discriminazione ed impedire il ripetersi mediante l'adozione dei provvedimenti ritenuti più opportuni compreso il divieto di accesso al ponte sino a quando ciò non sarà consentito a tutti ... condannare il Comune di Venezia, in persona del Sindaco pro tempore, a risarcire al ricorrente in via equitativa il danno non patrimoniale come specificato in premessa. Con vittoria di spese diritti ed onorari del presente procedimento*" esponendo: a) di essere affetto da disabilità motoria contemplata dall'art. 3 della l. n. 104/92; b) di essere discriminato dal Comune di Venezia che gli impediva l'accesso al ponte della Costituzione; c) che tale costruzione, aperta al pubblico in data 11/9/08, violava le disposizioni di legge in tema di disabilità poiché costruita senza la necessaria accessibilità per tutte le categorie di cittadini.

Instaurato il contraddittorio, si costituiva parte resistente chiedendo il rigetto del ricorso per insussistenza della denunciata discriminazione della categoria dei diversamente abili in relazione alla dedotta impossibilità di accesso al Quarto Ponte sul Canal Grande per essersi l'Amministrazione Comunale sempre fatta carico della problematica del superamento delle barriere architettoniche, in linea con la normativa vigente, e di avere in questa ottica coinvolto le Associazioni Nazionali dei Disabili, al fine di reperire soluzioni alternative e di maggiore gradimento rispetto all'originario servoscala (a piattaforma e sedile ribaltabile a scomparsa nelle basi per il trasporto su sedia a ruote o persona seduta) previsto dallo stesso arch. Calatrava Valls nel progetto definitivo.

All'udienza di discussione le parti hanno ribadito le rispettive tesi difensive ed in particolare l'Amministrazione resistente, nel chiedere il rigetto del ricorso, ha dedotto argomentazioni afferenti esclusivamente all'infondatezza nel merito dell'istanza senza contestare l'interesse concreto del ricorrente ad accedere alla tutela giurisdizionale invocata nei confronti del Comune di Venezia.

In ragione di tale posizione difensiva, per tanto, saranno oggetto di valutazione esclusivamente la fondatezza dei motivi dedotti dal ricorrente, con riguardo alla normativa sostanziale/processuale di riferimento (D.M. n. 236/89; l. n. 104/92; DPR n. 503/96 quale regolamento di attuazione della l. n. 13/89; l. n. 67/06) e limitatamente al problema dell'accessibilità dei disabili motori (e non anche dei disabili non vedenti o ipovedenti come argomentato nella documentazione prodotta: cfr. relazione peritale a firma Ing. Contini - doc. 7 di parte ricorrente) per la condizione personale documentata dall'interessato che ha agito personalmente (doc. 1 di parte ricorrente).

RILEVA



La documentazione prodotta dall'Amministrazione resistente attesta il lungo percorso intrapreso nel tentativo di fornire adeguata risposta tecnica alle esigenze dei soggetti diversamente abili (quanto alla mobilità) prima nel corso della progettazione e poi dell'esecuzione del ponte denominato della Costituzione (IV ponte sul Canal Grande) e ciò tenuto conto del progressivo avanzamento dell'opera pubblica, così da consentire l'accesso alla struttura a tutti i cittadini.

L'abbattimento delle barriere architettoniche nel progetto definitivo è stato valutato originariamente dall'arch. Calatrava Vallas con la previsione di un servoscala " *Progetto Disabili*" – " *Percorso Disabili Variante*" – " *Ascensore Disabili, Pianta ed Elelvazione*" – " *Ascensore Disabili*" – " *Dettagli*" (doc. da 1 a 4 di parte resistente) e mantenuto anche nel progetto esecutivo " *Piani dettagli Generali Percorso Disabili con servoscala*" – " *Piano Dettagli Generali Percorso Disabili con servo scala*" – " *Piani Dettagli servo scala Disabili, dettagli*" (doc. da 5 a 7 di parte resistente) quando, nel settembre 2002, ha preso avvio la costruzione della predetta opera pubblica.

All'inizio del 2003 la Federazione tra le Associazioni Nazionali dei Disabili ANMIC*ANMIL*ENS*UIC*UNMS con missiva prot. n. 71 in data 5/2/2003 (doc. 9 di parte resistente), indirizzata al Sindaco in carica, esprimeva osservazioni " *spunti e idee tese a costruire un'accessibilità che – nei limiti di un progetto già definito – sappia andare al di là della soluzione servoscala*" sottolineando come sia la "soluzione del vaporetto" che quella del " servoscala " non consentissero agli utenti disabili l'accessibilità sul piano funzionale e normativo poiché " *negli spazi pubblici il servoscala non assicura un livello di accessibilità soddisfacente e diffuso. Il suo utilizzo è limitato alle persone disabili in carrozzina e non è in grado di fornire soluzioni sicure ai problemi di accessibilità. Inoltre, nel caso del ponte in oggetto, la considerevole lunghezza del percorso e la presenza di un elevato numero di gradini con alzate e pedali variabili, faticose e fonte di pericolo, possono creare un ostacolo per persone con problemi motori, visivi e di affaticamento*".

Sulla base di tali osservazioni critiche e considerata la scelta di una struttura ad arco (con la creazione di scalinate caratterizzate da gradini con pedate di lunghezza variabile) la Federazione sopra richiamata, consapevole della necessità di conciliare l'obiettivo di accessibilità a tutte le persone disabili con la volontà di dare seguito al progetto appaltato in fase di realizzazione, ha provveduto ad indicare soluzioni alternative al servoscala (n. 1 " *Passerella in quota*" – n. 2 " *Percorso inclinato e ascensore verticale*" – n. 3 " *Ascensore inclinato in asse centrale*" - n. 4 " *Ascensore inclinato a lato de ponte*" – n. 5 " *Ascensore raggiungibile da pontili*" - n. 6 " *Navetta a passo d'uomo*" – n. 7 " *Cabina sotto al ponte*").

Dopo un primo tentativo di sviluppare la soluzione indicata al n. 4 (doc. 14 e di parte resistente), nell'anno 2004 si è provveduto da parte dell'Amministrazione resistente ad approfondire la soluzione n. 7 (descritta nella missiva della Federazione in termini di " *cabina tipo ovovia con percorrenza lungo il profilo inferiore del ponte, potrebbe garantire al pubblico l'attraversamento da una riva all'altra del canale tramite l'impiego di un mezzo veloce e di facile accesso consentendo anche di godere della vista panoramica. Questa soluzione – che prevede la presenza di un ingombro mobile al di sotto della linea di rispetto del ponte – in assenza della possibilità di sbarco nella parte accessibile del ponte non dà modo alle persone non in grado di percorrere le gradinate di fruire ed avere esperienza diretta dell'opera*") attraverso l'istallazione del sistema di traslazione attualmente in corso di realizzazione (doc. 17 di parte resistente).

La soluzione individuata non ha comportato la modifica delle strutture architettoniche del progetto ed è stata approvata dalla Commissione per la Salvaguardia di Venezia (seduta n. 25 del 21/12/04 – doc. 19 di parte resistente) con delibera nel progetto definitivo da parte della Giunta Comunale (nella seduta 21/1/05 – doc. 20 di parte resistente) di previsione di aumento della spesa indotta di gestione rispetto a quella già in atto e di affidamento della progettazione esecutiva e realizzazione dei lavori all'impresa Cignoni (determinazione dirigenziale n. 1246 del 13/5/2005 - doc. 21 di parte resistente).

Parte ricorrente, nel sottolineare che la soluzione in fase di esecuzione non era l'unica prospettata dalla Federazione interpellata e la sua non conformità alle previsioni dell'art. 4 DPR n. 503/96, ha lamentato l'impossibilità di accedere alla parte centrale del ponte e l'inidoneità dell'ovovia, poiché posizionata all'esterno, ad assicurare la socializzazione



oltre ad un'adeguata visione talché " *la costruzione del nuovo ponte è avvenuta violando le disposizioni aventi forza di legge (individuate nelle precedenti pagine e nella relazione tecnica sub 7) che prescrivono l'accessibilità alle persone disabili, e quindi, come detto, è incorsa nella tipica ipotesi di discriminazione diretta di cui al co. 2 dell'art. 2 della l. 67 del 2006 cit. "*

Invero, l'art. 4 del "Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi" richiamato nel prevedere per gli spazi pubblici e le opere di urbanizzazione a prevalenza pedonale la necessità di almeno un percorso accessibile per consentire anche alle persone disabili la fruibilità del contesto ambientale, dei servizi e delle relative attività presenti ha introdotto un concetto di accessibilità dello spazio pedonale legato non tanto, per quanto in questa sede possa interessare, al ponte della Costituzione in sé ma al contesto urbano più ampio in cui risulta inserita la struttura valorizzando la finalità principale per cui è stato progettata e che è rappresentata dal superamento del Canal Grande, così da garantire una continuità della via di comunicazione tra la zona pedonale posta tra Piazzale Roma e la Stazione Ferroviaria ed unire due punti nevralgici della città di Venezia quanto ai servizi di trasporto pubblico (terminal di autolinee, taxi e Stazione Ferroviaria sul lato Nord).

Un concetto di accessibilità quindi da intendersi, anche in ragione della definizione data dalla lettera g) dell'art. 2 del DM n. 236/89 quale regolamento di attuazione della l. n. 13/89, non nei termini assoluti indicati dal ricorrente, seppur con pregevoli argomentazioni, ma come funzionale allo spazio urbano a movimento pedonale (inteso nel suo complesso) e finalizzato a garantire a tutti i cittadini la possibilità di usufruire dei servizi previsti sul territorio mediante la previsione, per le persone impossibilitate a percorrere il ponte autonomamente, di un percorso alternativo di superamento dell'ostacolo naturale rappresentato dal corso d'acqua.

Il sistema di trasporto "*Cabinovia biposto movimentata con due dispositivi elevatori idraulici e un traslatore a cremagliera destinata a trasporto con ridotta o alterata abilità fisica in servizio pubblico*" – doc. 24 di parte resistente), in fase di esecuzione, dal punto di vista tecnico-normativo è assimilabile ad un impianto di tipo ascensoristico ed è costituito da una cabina (sistema di trasporto dove uno o due passeggeri, a chiamata, salgono su di una cabina con porte ad apertura automatica con il consenso del viaggiatore le porte si chiudono e il veicolo sale con l'elevatore fino a quota 4.3 dove il veicolo viene agganciato da un traslatore dotato di motorizzatore autonomo che lo porta sull'altro alto del ponte in tale zona avviene una manovra simmetrica di sganciamento della cabina da parte del traslatore e calata a terra da parte del secondo elevatore) che non ha comportato la modifica delle strutture architettoniche del progetto.

Tale sistema rappresenta un percorso alternativo idoneo a scongiurare il pericolo di emarginazione degli utenti con disabilità motoria mediante una semplice operazione di chiamata mentre le caratteristiche tecniche della cabinovia (parte trasparente) permette al passeggero una visione panoramica, transitando per motivi tecnici accanto al ponte stesso ed essendo rivolta verso la Laguna, con piena fruibilità dell'ambiente urbano.

Quanto agli ulteriori motivi dedotti dal ricorrente, se è vero che i cardini di un'organizzazione relazionale - alla luce della normativa di riferimento in materia di superamento delle barriere architettoniche - impongono un ripensamento dell'uso degli spazi urbani e delle infrastrutture per la mobilità pedonale quantomeno per le opere di nuova costruzione, nella fattispecie oggetto di esame l'aspetto relazionale è garantito non tanto dalla possibilità di condividere tutti gli spazi dell'opera pubblica quanto di fruire del contesto ambientale nel suo complesso e di accedere ai servizi presenti in assoluta condizione di parità.

Le osservazioni svolte da parte ricorrente, con richiamo alla relazione tecnica a firma dell'Ing. Giovanni Contini prodotta come doc. 7 quanto ai cittadini con ridotte capacità motorie e l'utilizzo dei vaporetti, devono ritenersi superate dalla considerazione che siffatta soluzione è stata adottata per ragioni oggettive in attesa del completamento del sistema traslante e la sua temporaneità esclude ogni ulteriore valutazione circa la ricorrenza o meno delle deroghe previste dall'art. 19 del DPR n. 503/96.



Conclusivamente il dispositivo traslante in fase di esecuzione risulta assolvere all'esigenza di consentire ai diversamente abili nelle condizioni del ricorrente la diretta accessibilità al ponte della Costituzione colmando, con una soluzione rispettosa della loro dignità, gli svantaggi riconducibili a tale condizione così da ristabilire l'uguaglianza con i soggetti che autonomamente possono accedere alla struttura ed evitare in concreto discriminazioni.

La natura della controversia e la comprensibile esigenza di verificare il rispetto della normativa a tutela dell'accessibilità per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche a fronte di un percorso complesso di individuazione da parte dell'Amministrazione resistente di soluzioni tecniche compatibili con il progetto dell'opera pubblica già avviata fanno ritenere sussistenti i giusti motivi per dichiarare integralmente compensate fra le parti le spese di lite.

P Q M

- a) rigetta il ricorso depositato in data 28/1/2009 da Molinero Domenico nei confronti del Comune di Venezia;
- b) dichiara le spese di lite integralmente compensate fra le parti.

Così deciso in Milano il 20/8/2009

Si comunichi alle parti.

Il Giudice


Depositato in Cancelleria
oggi 19 SET. 2009
IL CANCELLIERE C.
Vincenzo Ferrazzano

FATTO AVVISO
TELEMATICO
IL 19 SET. 2009
CANCELLIERE C.
DA Vincenzo Ferrazzano

Pres. S. Biome e rinvio alla notifica, tutto firmato
21/9/09 Maria Penna
x Av. Domenico Moliner